Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO

Provincia di Vicenza

UFFICIO TECNICO

AVVISO

DI OBBLIGO MANUTENZIONE PIANTAGIONI LUNGO LE STRADE

I proprietari confinanti le strade sono obbligati:

- A mantenere le siepi e le piantagioni in maniera che non possano restringere la carreggiata stradale e non siano causa di oscuramento della segnaletica stradale.
- A curare la manutenzione delle siepi, piantagioni o piante isolate, in modo da evitare che parte di esse possano rovinare sulla sede stradale, in caso di nevicate, vento o altri agenti naturali, con esclusione degli eventi eccezionali o calamitosi.
- A provvedere, in caso di caduta sul piano stradale di piante o ramaglie, dell'immediata rimozione di quanto caduto.
- A mantenere le ripe, le scarpate e le fasce interposte tra il ciglio stradale e le piantagioni – nel limite di ampiezza previsto per le fasce di rispetto dall'art. 26 e 27 del regolamento di attuazione del codice della strada, approvato con D.P.R. 495/92 – libere da piante e vegetazione spontanea la cui presenza contrasti con le norme dell'art. 29 del codice della strada in premessa riportate.

Il Comune, tramite l'ufficio tecnico, provvederà all'esecuzione diretta, previa diffida nei confronti dei proprietari inadempienti, degli interventi che si rendessero necessari a tutela del patrimonio stradale e della circolazione e, nei casi di urgenza tramite il Comando dei Vigili del Fuoco, per ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione in caso di caduta o di minaccia di caduta di piante sulla sede stradale.

Ogni inadempienza sarà punita a termini di legge, con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29 del codice della strada.

Ordinanza n. 43 del 03.11.2014

Per informazioni: Ufficio Tecnico - 0445673072